



# COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari - Via Sassari, n.12  
Telefono n. 070/96040218 – 219 – 220 - 221 - Fax n. 070/96040243  
Codice Fiscale n. 01423040920 - C.A.P. 09026  
Sito Internet: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) - Email:  
[socialeculturale@sansperate.net](mailto:socialeculturale@sansperate.net)

SERVIZI SOCIALI - P. I. - CULTURA - SPORT

## **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISAGIO PSICHICO E MENTALE – PERIODO 01.01.2018/31.12.2019**

**CIG 7116897930**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

#### **ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

L'amministrazione aggiudicatrice del servizio oggetto della presente procedura aperta è il Comune di San Sperate (prov. CA).

Indirizzo: Via Sassari n. 12

Città: San Sperate, CAP: -09026

Telefono 070/96040218

Fax 070/96040243

Mail: [socialeculturale@sansperate.net](mailto:socialeculturale@sansperate.net)

Pec: [socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it)

Indirizzo internet: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net)

#### **ART. 2 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO**

Il presente affidamento si riferisce al Servizio Educativo in favore di persone adulte con disagio psichico e mentale residenti nel Comune di San Sperate.

Scopo dell'affidamento è offrire un servizio educativo che consenta alle persone in difficoltà di creare, in contesto di gruppo e attraverso attività di laboratorio, i presupposti per sollecitare la socializzazione, la valorizzazione delle potenzialità, il recupero delle autonomie, la vita di relazione, l'impegno del tempo libero.

#### **ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI PER LA PROCEDURA DI GARA**

Il servizio in appalto è compreso nell'Allegato IX del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Categoria di servizio: Servizi di assistenza sociale per disabili - Categoria 25 - Numero di riferimento CPC 93311- CPV 85311200-4.

Il servizio in appalto sarà effettuato tramite procedura aperta con l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici (pubblicazione di una RDO aperta categoria merceologica Servizi Sociali AL96). L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base alla qualità stessa dell'offerta, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE**

I servizi oggetto del presente appalto devono essere realizzati nel territorio del Comune di San Sperate secondo quanto specificato nel capitolato speciale.

#### **ART. 5 – SPECIFICHE SULL’APPALTO**

Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell’appalto e le specifiche tecnico-prestazionali sono indicati e dettagliati nel capitolato d’appalto.

#### **ART. 6 VARIANTI PROGETTUALI**

Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi dell’appalto individuati nel capitolato speciale come elementi e prestazioni essenziali.

Sono ammesse varianti migliorative e integrative rispetto agli elementi indicati nel capitolato che devono essere evidenziate nell’offerta tecnica, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla gestione dell’appalto.

#### **ART. 7–DURATA DELL’APPALTO**

Il contratto relativo al presente affidamento si riferisce al periodo **01.01.2018/31.12.2019.**

L’amministrazione si riserva la facoltà, di procedere all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 ovvero sia la possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti, per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59 comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 35 comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.

In ogni caso l’applicazione dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 è subordinata all’adozione di specifico provvedimento amministrativo dell’Amministrazione Comunale ed il riaffidamento del servizio avrà durata di anni 1.

#### **ART. 8 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E PREZZO A BASE D’ASTA**

**Il valore complessivo dell’appalto per il periodo suddetto è stimato in Euro 75.600,00, oltre IVA di legge se dovuta.** Tale valore è stato calcolato quale prodotto tra il prezzo orario posto a base d’asta di **euro 21,00** (soggetto a ribasso) e il numero totale di ore presumibilmente necessarie per il periodo Gennaio 2018/Dicembre 2019, quantificate in **n. 3.600 ore complessive.**

Il prezzo orario risultante dall’offerta dell’appaltatore costituisce il riferimento per il calcolo periodicizzato delle prestazioni.

#### **ART. 9- SPECIFICAZIONI INERENTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

##### **9.1. Requisiti di idoneità professionale.**

Sono ammessi alla RDO (procedura aperta) gli operatori economici abilitati sul Sardegna CAT (nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016) ma anche operatori non abilitati al momento dell’invio della RDO. Potrà, infatti, inserire la propria offerta qualunque operatore economico in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RDO) conseguite obbligatoriamente entro i termini di presentazione dell’offerta.

I soggetti abilitati sul portale Sardegna CAT possono partecipare alle RdO sotto forma di singolo operatore economico oppure di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi con altre imprese abilitate al Sardegna CAT.

I soggetti che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, per l'ambito di attività riferito al presente appalto, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative.

Per le società cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali – sezione A, mentre per i Consorzi di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione al medesimo albo regionale – sezione B.

Per gli organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese è richiesta l'iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente per la qualificazione particolare (es. ONLUS) o il riconoscimento come persone giuridiche (es. Fondazioni).

## **9.2. Requisiti di ordine generale.**

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio educativo in favore di persone adulte con disagio psichico e mentale, devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, assumendo a riferimento specificativo quanto precisato dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

I soggetti invitati attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

## **ART. 10- PROCEDURA E CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta con l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici (pubblicazione di una RDO aperta). L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base alla qualità stessa dell'offerta, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

## **ART. 11- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i seguenti criteri di valutazione:

- **Offerta tecnica** fino a 70 punti su 100;
- **Offerta economica** fino a 30 punti su 100.

**L'offerta tecnica** si concretizza in una relazione illustrativa dettagliata (**progetto**), sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante del concorrente, descrittiva delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione come indicate nel capitolato speciale.

Il progetto, composto da massimo 10 pagine, e redatto su carta formato A 4, orientamento verticale, carattere Arial 12, di massimo 40 righe per pagina, deve essere articolato secondo la seguente struttura di indice:

- 1) Il Personale impegnato e modalità di utilizzo nella gestione del servizio;
- 2) Descrizione delle modalità di gestione ottimale del servizio;
- 3) Rapporti con l'amministrazione appaltante, con i servizi territoriali e con le famiglie;

- 4) Illustrazione delle potenzialità di miglioramento gestionale/funzionale del servizio;
- 5) Monitoraggio e verifica sull'andamento del servizio;
- 6) Proposte aggiuntive di miglioramento del servizio.

La valutazione delle offerte tecniche è effettuata dalla commissione giudicatrice nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs 50/2016, tenendo conto dei criteri di valutazione, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio, come sotto specificato:

**1) Il Personale impegnato e modalità di utilizzo nella gestione del servizio: max 15 punti**

Il progetto dovrà indicare la consistenza numerica del personale che l'impresa intende adibire allo svolgimento del servizio con le relative qualifiche professionali.

I 15 (quindici) punti complessivamente a disposizione saranno attribuiti come segue:

- **punti 10** a seguito di valutazione dell'esperienza lavorativa del personale impiegato, che deve avere maturato **almeno tre anni** di esperienza nel settore dei servizi educativi per sofferenti mentali adulti, presso Amministrazioni Pubbliche o Private, attribuibili nel modo seguente:
  - punti 1 per ogni anno di lavoro prestato, successivamente al triennio maturato, anche in modo non continuativo;
  - punti 0,50 per i periodi di lavoro pari o fino ad un anno, successivamente al triennio maturato, anche in modo non continuativo (saranno sommati solo i periodi di tempo pari o superiori a mesi sei);

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</b>
<b>2) Descrizione delle modalità di gestione ottimale del servizio educativo con i criteri per la traduzione in termini operativi del programma d'intervento.</b>  (punteggio massimo attribuibile 20)	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	05
	BUONO	14
	<b>OTTIMO</b>	<b>20</b>
<b>3) Rapporti con l'amministrazione appaltante, con i servizi territoriali e con le famiglie;</b>  (punteggio massimo attribuibile 5)	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	2
	BUONO	4
	<b>OTTIMO</b>	<b>5</b>
<b>4)Illustrazione delle potenzialità di miglioramento gestionale/funzionale del servizio;</b>  (punteggio massimo attribuibile 10)	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	5
	BUONO	8
	<b>OTTIMO</b>	<b>10</b>
<b>5)Monitoraggio e verifica sull'andamento del servizio;</b>  (punteggio massimo attribuibile 5)	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	1
	BUONO	3
	<b>OTTIMO</b>	<b>5</b>
<b>6)Proposte aggiuntive di miglioramento del servizio.</b>  (Punteggio massimo attribuibile 15)	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	5
	BUONO	8
	<b>OTTIMO</b>	<b>15</b>

La Commissione di gara si riserva, prima dell'apertura della documentazione amministrativa, di determinare in modo più specifico i criteri di valutazione al fine della attribuzione dei punteggi in riferimento ai punti 2) 3) 4) 5) e 6).

In sede di valutazione delle offerte tecniche ciascun commissario, assegnerà per ciascun elemento dell'offerta tecnica un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 tenendo conto della seguente tabella:

GIUDIZIO	VALORE COEFFICIENTE
Ottimo	1
Distinto	0,80
Buono	0,60
Sufficiente	0,40
Mediocre	0,20
Scarso	0

Verrà quindi calcolato, per ciascun aspetto dell'offerta tecnica, il coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento dei successivi,

La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la formula: **PO= PuntMax x CM**

Dove:

PO= Punteggio ottenuto

PuntMax= punteggio massimo per singolo aspetto

CM= coefficiente medio

Si precisa che in presenza di una sola offerta non si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai sub elementi.

Le offerte tecniche che, a seguito di valutazione, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di **35/70** rispetto al punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica di **70/70** saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

**L'offerta economica** consiste nella proposta in diminuzione rispetto al prezzo orario di Euro 21,00 posto a base di gara al netto degli oneri fiscali.

L'assegnazione del punteggio relativo **all'offerta economica**, avviene proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione) il massimo punteggio (**30 punti**) secondo la seguente formula di proporzione inversa:

$$P = \frac{P_m \times O_p}{O_b}$$

ove:

P= Punteggio da attribuire all'offerta

Pm= punteggio massimo (30 punti)

Op= offerta proposta (da ciascuna ditta partecipante)

Ob= offerta più bassa (più conveniente per l'amministrazione)

Le ditte partecipanti devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di diminuzione relativa alla base d'asta, sia specificando l'offerta complessiva, sia specificando il ribasso percentuale.

In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.

## **ART. 12-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REGOLE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura aperta presentano specifica istanza di partecipazione contenente le informazioni previste nell'istanza di partecipazione alla gara, allegata alla presente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico con firma digitale, **a pena di esclusione**.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice e corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Nel caso di operatore economico plurimo costituito da soggetti riuniti o da riunirsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da un procuratore (generale o speciale), a condizione che venga allegata a sistema la relativa procura scansionata e firmata digitalmente, **pena l'esclusione**, quali risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

La Stazione appaltante si riserva di richiedere all'operatore economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La/e dichiarazione/i potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.lgs 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara l'istanza di partecipazione deve contenere, sempre per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico con firma digitale, anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:

- a) accettazione esplicita delle condizioni di resa dell'appalto, come specificate nel capitolato d'appalto;
- b) che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, sempre per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico con firma digitale la seguente documentazione:

- a) Copia sottoscritta del capitolato d'appalto.
- b) Copia sottoscritta dei patti di integrità

## **ART. 13- MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE**

### **13.1. Elementi regolativi generali dell'offerta.**

Le offerte per l'appalto sono composte dalla documentazione amministrativa, dalla documentazione tecnica e dalla documentazione amministrativa.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

### **13.2. Riferimenti generali per la predisposizione dell'offerta.**

I soggetti che intendono concorrere alla presente procedura di affidamento devono redigere l'offerta tenendo conto del modello organizzativo-gestionale delineato nel disciplinare e nel capitolato speciale.

### **13.3. Predisposizione dell'offerta.**

**L'offerta tecnica** si concretizza in una relazione illustrativa dettagliata (**progetto**), come specificato nel precedente art. 11 da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione come indicate nel capitolato speciale d'appalto.

**L'offerta economica** è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

a) il prezzo orario offerto per il servizio;

b) l'indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.

Tutti gli importi vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

## **ART. 14- MODALITÀ DI INOLTRO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti **a pena di esclusione** con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'istanza, la documentazione e l'offerta, **a pena di esclusione**, dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23.59 del giorno 31.08.2017**, pena l'irricevibilità dell'offerta stessa. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

Tale offerta, inserita a sistema sul portale [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it), nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Documentazione amministrativa: Istanza di partecipazione e suoi allegati
- Documentazione tecnica: Offerta tecnica
- Documentazione economica: Offerta economica

Tutti i files dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di qualifica corrispondente (amministrativa, tecnica, economica).

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Per la documentazione amministrativa devono essere allegati i seguenti documenti:

**Istanza di partecipazione** (come da fac-simile allegato, **Modello 1**) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

**Dichiarazione sostitutiva** (come da fac-simile allegato, **Modello 2**), con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, **di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016**, contenente anche la dichiarazione concernente **l'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e l'indicazione** dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), dei **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;

**Dichiarazione sostitutiva** (come da fac-simile allegato, **Modello 3**) con la quale il concorrente attesta **di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016** resa dai soggetti titolari di poteri di rappresentanza ovvero sia: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza (Presidente e Vice presidente), direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Le attestazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art. 2203 del c.c.* e dai procuratori generali e speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. Le attestazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

**Dichiarazione sostitutiva** (come da fac-simile allegato, **Modello 4**) con la quale il concorrente attesta **di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016**. L'attestazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice *cessati* nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza (Presidente e Vice presidente), direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

**Dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei **requisiti di idoneità professionale** (come da fac-simile allegato, **Modello 5**) ed in particolare l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente), con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;  
Per i concorrenti che fanno ricorso all'**avvalimento**, presentazione di tutta la documentazione relativa all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs 50/2016.

**Dichiarazione sostitutiva** (come da fac-simile allegato **Modello 6**), con la quale il concorrente:

1. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta.

2. ■ accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 “*Approvazione del modello di patto di integrità proposto dalla regione autonoma della Sardegna (art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012)*”;

3. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento del personale del Comune di San Sperate adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014 ed, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

4. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

**Cauzione provvisoria** come prevista dal capitolato speciale ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016;

Nel caso di raggruppamenti di imprese e/o consorzi tutta la documentazione prevista dalla normativa di settore;

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

L'**offerta tecnica** si concretizza in una relazione illustrativa dettagliata (**progetto**), sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante del concorrente, descrittiva delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione come indicate nel capitolato speciale.

Il progetto, composto da massimo 10 pagine, e redatto su carta formato A 4, orientamento verticale, carattere Arial 12, di massimo 40 righe per pagina, deve essere articolato secondo quanto riportato nel precedente articolo 11.

### **DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

L'operatore economico dovrà produrre e inserire, esclusivamente attraverso il portale, nella Busta economica, l'offerta economica da redigersi secondo l'allegato modulo, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere stata eventualmente allegata nell'apposita sezione denominata documentazione amministrativa).

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere prevale il prezzo indicato in lettere.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 a condizione che sia riconducibile al concorrente. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

### **ART. 15- VALIDITÀ DELLE OFFERTE**

L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma.

Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 1.

### **ART. 16 - CHIARIMENTI E QUESITI**

É possibile richiedere chiarimenti di natura amministrativa mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro e non oltre il 07.08.2017, all'indirizzo PEC [socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it) nonché tramite il portale SardegnaCAT. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il 14.08.2017 prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### **ART. 17 - OPERAZIONI DI GARA**

Le procedure di gara saranno svolte da una commissione giudicatrice, appositamente nominata con determinazione del Responsabile del Servizio, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La gara si svolgerà in seduta pubblica digitale mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegncat.it>. ed i lavori della commissione inizieranno alle **ore 10:00** del giorno **04.09.2017**, con l'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza prevista per la presentazione.

Nella data stabilita per la prima seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara, provvederà a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Documentazione amministrativa per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- procede all'ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi successive.

**Nel caso in cui** la commissione di gara accertasse la regolarità della documentazione amministrativa dei concorrenti, nella medesima seduta si procederà all'apertura della "Offerta tecnica" presentata dai concorrenti ammessi alla gara.

**Nel caso in cui** la commissione di gara, *ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016*, accertasse la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che devono renderle. Concluso il *sub-procedimento del soccorso istruttorio*, sarà svolta mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegncat.it> **una seconda seduta pubblica** digitale per l'apertura delle offerte tecniche la cui valutazione procederà in seduta riservata.

A seguito della valutazione da parte della commissione di gara delle offerte tecniche con l'attribuzione dei punteggi ai partecipanti, si procederà mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegncat.it> **una successiva seduta pubblica** digitale in cui si attribuiranno i punteggi agli operatori economici e si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Sarà cura della Stazione appaltante comunicare per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l'ora delle sedute pubbliche.

#### **ART. 18 ESCLUSIONI DALLA GARA**

Saranno esclusi dalla presente procedura di gara i concorrenti per i quali sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 che qui testualmente si riporta:

*1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta*

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 09 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 260 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.lgs 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs 4 marzo 2014 n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 - bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il

formire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4 primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel

*casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

*13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*

*14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*

Saranno, inoltre, esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni della fornitura della prestazione del servizio, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno esclusi gli operatori economici che offrano la fornitura con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura;
- di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

#### **ART. 19 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

Al termine della procedura di valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione della procedura a favore del miglior offerente ossia a favore dell'offerta cui sarà attribuito il punteggio complessivo più alto (somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e all'offerta economica).

L'aggiudicazione è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta formalizzazione dell'esito della gara con la verifica della documentazione e dichiarazione presentate dalla ditta aggiudicataria, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge e pertanto con la dichiarazione di efficacia della aggiudicazione.

#### **ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato devono essere registrati su tali conto correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di San Sperate gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'amministrazione che ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ART. 21- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Collu Deborah.

#### **ART. 22- TUTELA DEI DATI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA.**

Il Comune di San Sperate garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Si precisa che:

- la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio e dell'aggiudicazione dell'appalto;
- l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura o decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti connessi all'appalto di cui all'oggetto del bando.
- Il titolare dei dati è il Comune di San Sperate ed l'incaricato del trattamento è la dr.ssa Iride Atzori, responsabile del procedimento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento al numero di telefono 070/96040218 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Iride ATZORI